



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 9 settembre 2018

Mancata corresponsione prestazioni di lavoro straordinario in esubero effettuate nel periodo aprile- dicembre 2017- Richiesta incontro urgente

Si riporta il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli lo scorso 6 settembre.

Signor Capo della Polizia,

con la presente, veniamo a richiedere chiarimenti circa la corresponsione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario rese in esubero dal personale della Polizia di Stato nel periodo aprile - dicembre 2017. Si tratta di competenze la cui liquidazione, dopo una serie di riporti al mese successivo, non può essere procrastinata a un orizzonte incerto.

Non appare, peraltro, giustificabile, l'assoluta mancanza di elementi di conoscenza in ordine agli intendimenti dell'Amministrazione rispetto alle criticità emerse nella gestione delle risorse relative al lavoro straordinario.

Al riguardo, i tagli operati in danno del personale, in ultimo anche quello dirigente, e il riferimento alla "valutazione della disponibilità finanziaria del capitolo", rispetto all'erogazione dei corrispettivi afferenti alle eccedenze non retribuite, avvalorano l'ipotesi di una possibile incapienza delle risorse e suscitano dubbi e perplessità sulla gestione delle risorse destinate alla retribuzione del lavoro straordinario.

Inoltre, non abbiamo mai nascosto il nostro disappunto in ordine alla diversificazione dei limiti massimi individuali determinata dal Dipartimento che, ad esempio, con riferimento al contrasto all'immigrazione clandestina, ha operato una ulteriore discriminazione in danno dei colleghi che hanno svolto i "servizi connessi", cui è stato applicato il limite ordinario (55 ore) invece di quello straordinario (150 ore).

Allo stesso modo, a fronte degli impegni assunti dall'Amministrazione, siamo a far rilevare che anche l'individuazione di presunte priorità per la retribuzione del lavoro straordinario pregresso, potrebbe solo generare indesiderate sperequazioni tra il personale.

La mancata retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario eccedente appare, dunque, inaccettabile, non solo per i servizi effettuati in relazione a esigenze specifiche, come il contrasto all'immigrazione clandestina, ma per tutte le ore di lavoro straordinario svolte in regime emergente, con cadenza quotidiana, da tutti gli operatori ordinari e delle specialità della Polizia di Stato. Il settore maggiormente penalizzato è, invero, oggi quello del controllo del territorio.

La richiesta, sempre più elevata, di prestazioni straordinarie nelle varie attività, dimostra, ormai, che non si tratta più di esigenze emergenziali, ma di una domanda strutturale che richiede risposte a regime e non a carattere estemporaneo. Peraltro, le stringenti difficoltà che si appalesano sotto il profilo del ripianamento degli organici, renderanno presumibilmente più frequente il ricorso al lavoro straordinario a fronte della necessità di mantenere elevati gli standard di efficienza nei servizi. Al riguardo, non v'è chi non veda come sia assolutamente da evitare una deriva demotivazionale nel personale, in concomitanza con l'inizio di una stagione che richiederà un impegno a 360 gradi sul fronte della sicurezza e della tutela dell'ordine democratico e delle libertà civili.

Appare, dunque, urgente e indifferibile l'esigenza di fare chiarezza sui motivi dei mancati pagamenti, sull'entità del dovuto e non corrisposto e sui tempi previsti per la liquidazione delle contabilità ancora inevase. E' assolutamente importante per noi comprendere se vi siano problemi di natura politica o si tratti di una questione organizzativa.

Per le sopra esposte ragioni, siamo a chiederLe un urgente incontro allo scopo di ottenere ragguagli sulle iniziative che si intendono intraprendere per una rapida definizione delle problematiche evidenziate che, a nostro avviso, necessitano di una soluzione chiara e in tempi brevi.

Certi della Sua sensibilità, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro, rinnovando sentimenti di elevata stima.

Estensione del beneficio pensionistico del moltiplicatore al personale militare

Riportiamo di seguito il testo della nota con la quale l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla innovazione normativa, introdotta dal recente riordino delle carriere, che ha esteso ai militari l'applicazione del beneficio previdenziale del moltiplicatore, già previsto dall'art. 3 comma 7 del decreto nr. 165/1997, a favore del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e dei Vigili del Fuoco, escluso dall'applicazione dell' "ausiliaria".

Ciò servirà sicuramente a mettere una pietra tombale su tutte le discussioni che tendevano ad evidenziare i vantaggi dell'ausiliaria, prevista per i militari, rispetto al meccanismo sostitutivo del moltiplicatore previsto per il personale del Comparto sicurezza a status civile, escluso dall'ausiliaria.

In pratica, a seguito delle modifiche introdotte dal riordino delle carriere, il beneficio del moltiplicatore si applicherà, in sostituzione dell'ausiliaria, anche al personale militare, ed in particolare a coloro che avendo raggiunto il limite ordinamentale per la pensione, non possono essere collocati in ausiliaria perché riformati per fisica inabilità.

Lo stesso beneficio sarà applicabile, anche a domanda, in una serie di ipotesi espressamente previste dal provvedimento di riordino delle carriere del personale militare.

E' ovvio che la previsione, per il personale militare, dell'esercizio, a domanda, della opzione per il moltiplicatore in sostituzione dell'ausiliaria, dimostra, anche ai più scettici, che il meccanismo del moltiplicatore, nel lungo periodo, si dimostra molto più vantaggioso dell'ausiliaria.

In riferimento alla nota di codesto Dicastero - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA- I REPARTO- n. 0154247 del 04-12-2017, avente ad oggetto:

"Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94" in relazione alle "modalità di calcolo del trattamento di pensione del personale militare destinatario del sistema contributivo del pro-rata a seguito dell'esercizio dell'opzione dell'incremento del montante Individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria", si precisa quanto segue.

L'art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997 prevede che, nei confronti del personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria (Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentale previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (33%).

Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.d.F.) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione da parte dell'interessato.

Destinatario di tale incremento figurativo è altresì, il personale militare che al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria.

Con l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017, è stata disposta la modifica dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

Tale norma ha esteso al personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore" in alternativa al collocamento in ausiliaria.

Dal 7 luglio 2017, data di entrata in vigore delle norma su citata, il personale militare che è collocato nella posizione dell'ausiliaria ed il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo può optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria stesso, per l'incremento del montante individuale contributivo, calcolato nei termini previsti dal citato art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997.

Tale opzione potrà essere esercitata nelle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio attivo:

- *per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;*
- *a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;*
- *a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/1997 come modificato dall'art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;*
- *a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (cd. scivolo disciplinato dall'art. 2229, comma 1 del C.O.M.); tale collocamento in ausiliaria è "equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento del limite di età" (art. 2229 C.O.M., comma 3);*
- *a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice di cui all'art. 1094 del C.O.M., come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 7, del d. l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; ipotesi di cessazione anch'essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di età.*

Nulla è innovato circa il personale militare che al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria al quale continuerà ad applicarsi l'istituto dell'incremento figurativo di cui al citato art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 165/1997.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997, così come modificato dal decreto legislativo n. 94/2017: "il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione".

Secondo il chiaro significato proprio delle parole usate dal legislatore, tale incremento (c.d. "moltiplicatore") entra quindi di fatto, nella determinazione del montante contributivo per il calcolo di una pensione interamente contributiva o della quota contributiva di un sistema misto e non può essere considerata quale quota aggiuntiva, da aggiungere cioè dopo aver determinato il trattamento meno favorevole spettante (c.d. "doppio calcolo"), atteso anche che il momento dell'opzione precede quello della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Tutto ciò premesso, per le cessazioni dal servizio dal 01.01.2012 con una anzianità contributiva superiore a 40 anni, da liquidare in un sistema contributivo pro-rata 2012 (legge n. 214/2011), così come rivisto dalla legge n. 190 del 2014 (art. 1, commi 707 e 708), con attribuzione dell'importo di pensione più basso tra il calcolo contributivo pro quota e la pensione che sarebbe spettata con il sistema interamente retributivo valutando tutta l'anzianità contributiva maturata alla cessazione, con applicazione dell'aliquota di rendimento "ad oltranza" (cfr. circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015).

Riassumendo, è di tutta evidenza, che il suddetto incremento figurativo di cui all'art. 3, co. 7 del D. Lgs. n. 165/1997 potrà incidere solo nella determinazione del quantum di pensione da calcolare con il sistema misto pro-rata 2012, secondo il seguente schema:

- Sistema di calcolo pro-rata 2012: Sì, incremento figurativo art. 3, co.7, per la determinazione del montante individuale dei contributi della quota C di pensione - Pensione: Quota A+ B+ C;
- Sistema di calcolo interamente retributivo: No, incremento figurativo art. 3, co. 7, in assenza di quota C di pensione - Pensione: Quota A + B (rideterminata sulla aliquota di rendimento "ad oltranza").

In ultimo, con riferimento all'importo della base imponibile cui applicare il moltiplicatore, la stessa viene indicata dal legislatore con la locuzione "base imponibile dell'ultimo anno di servizio".

Essa quindi, non va intesa come "retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata", bensì quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio.

La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13^a mensilità, degli scatti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell'anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.

In tal senso devono intendersi modificate le istruzioni operative fornite dall'Istituto con note del 08.01.2013 e del 23.09.2013 ed il messaggio HERMES n. 20238 del 10.12.2013 in merito alla "alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata".

Equipaggiamento Istruttori di tiro

Riportiamo il testo della risposta, del Vice Capo Prefetto Luigi Savina, alla nostra richiesta del 13 luglio che trovate pubblicata sul Flash 29 2018.

in merito alla Sua nota del 13 luglio scorso, concernente l'equipaggiamento degli istruttori di tiro e, in particolare, l'assegnazione della nuova fondina in tecnopolimeri, Le comunico che ho posto la problematica rappresentata all'esame dell'articolazione dipartimentale competente.

Al riguardo, nell'evidenziare, che, nei mesi scorsi, sono state assegnati a ciascun Istituto di istruzione 7 set completi per la formazione dei formatori del personale all'uso della nuova fondina.

Ben presto saranno acquistati ulteriori n. 40.000 cinturoni e n. 40.000 fondine che soddisferanno il fabbisogno di tutto il personale, in primis, degli istruttori preposti alla formazione.

L'occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.

Personale Dirigente - Contabilizzazione dello straordinario

Riportiamo il testo della nota dall'Ufficio Relazioni Sindacali, nr. 555/RS/01/21/347 del 3 settembre 2018, emanata in risposta alla nostra nota pubblicata sul settimanale Flash nr. 36 del 1 settembre u.s.

Con riferimento alla nota n. 4.26.0/sf/611/2018 del 28 agosto scorso, concernente l'oggetto, si informa che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che i competenti Uffici sono al lavoro per

provvedere al pagamento delle eccedenze, rispetto ai limiti individuali fissati, di ore di lavoro straordinario svolte da tutto il personale della Polizia di Stato per il periodo aprile- dicembre 2017.

A tal riguardo è stato evidenziato, che dal 2013 e fino a marzo 2017, la liquidazione dei compensi, relativi alle eccedenze di cui sopra, per i dirigenti è avvenuta sulla base di un calcolo che prevede il pagamento di 25 ore mensili oltre al limite individuale più il 25% delle ulteriori ore residue.

Tale ultima prassi contabile originava dall'esigenza di realizzare economie imposte dalla situazione finanziaria, mancando, per il personale dirigente, copertura normativa di fonte contrattuale che, di converso, stabilisce in maniera puntuale le modalità di pagamento delle ore eccedenti effettuate dal personale contrattualizzato.

Queste ultime, infatti, debbono essere obbligatoriamente liquidate e, qualora ciò non avvenga entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di prestazione, nell'anno immediatamente successivo a valere sulle risorse correnti, con conseguente rischio di dover ridurre le autorizzazioni alle prestazioni di quell'anno e, quindi, con il rischio di "abbassamento" del monte ore. La ricordata prassi ha effettivamente consentito di scongiurare proprio tale rischio.

Quella descritta è la prassi seguita sino al marzo 2017, considerato che, dal 1° gennaio 2018, le qualifiche dirigenziali - che in precedenza comprendevano dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti - ora annoverano anche quelle di vice questore e di vice questore aggiunto.

La citata Direzione Centrale, con riferimento alla particolare situazione descritta, ha segnalato di aver preso atto delle determinazioni adottate in precedenza, adoperandosi per superare quelle modalità di calcolo e, per questo, già dallo scorso maggio, sono allo studio opportune soluzioni per rivedere quei criteri.

La stessa Direzione Centrale ha, pertanto, confermato che sono in corso attività, ancora non concluse, proprio alla ricerca di modalità di superamento delle criticità lamentate, che comprendono anche la valutazione della disponibilità finanziaria del capitolo al fine di riuscire ad erogare al più presto possibile le rimanenti eccedenze 2017, facendo riserva di aggiornamenti sugli sviluppi delle attività in corso.

Approvvigionamento e distribuzione capi di vestiario. Problematiche

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali, nr. 555/RS/01/35/3417 del 7 agosto 2018, emanata in risposta alla nostra lettera datata 13 marzo 2018 che trovate integralmente pubblicata sul Flash n. 14 del 31 marzo 2018

La Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale nel trasmettere la nota di codesta O.S. n. 4.12.0/ic/173/2018 del 13 marzo scorso, che per pronto riferimento si allega, ha rappresentato che per l'anno in corso, è stata pianificata la distribuzione delle divise estive e invernali relativamente al personale delle specialità della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera, mentre per la Polizia Postale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è prevista la distribuzione dei suddetti capi di vestiario entro l'anno 2019.

E' stato, inoltre, precisato che la distribuzione delle varie taglie di capi di vestiario avviene solo dopo aver effettuato un'attività di monitoraggio sul fabbisogno attraverso gli uffici logistici dislocati su tutto il territorio nazionale che segnalano quantità e taglie necessarie alle vestizioni sia estive che invernali.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare capi di abbigliamento adatti alle "mezze stagioni", è stato riferito che, sia per il maglione con collo a "V" che per la maglietta polo a maniche lunghe, è stata data priorità nella distribuzione al personale di polizia che espleta funzioni non operative per favorire l'utilizzo della divisa operativa di base anche all'interno degli uffici. Questo perché il personale che espleta servizio all'interno degli uffici non avrebbe potuto indossare la giacca della divisa operativa che è un capo d'abbigliamento certamente più adatto ai servizi di istituto esterni.

E' stato, altresì comunicato che, per il personale che espleta servizio operativo, non sono previste limitazioni nell'uso del maglione a "V" e della maglietta polo a maniche lunghe: quindi, tali capi potranno essere utilizzati non appena sarà terminata la distribuzione a tutti gli operatori di polizia.

E' stato, inoltre, riferito che è stata ultimata la distribuzione delle nuove fondine presso i magazzini di servizio dislocati sul territorio nazionale ed ulteriori fondine (nr. 40.000) sono in fase di acquisizione. Le stesse potranno essere utilizzate, conformemente alle linee guida che saranno emanate con apposita circolare della Direzione Centrale per gli Affari Generali di concerto con la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione.

Infine, la citata Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici ha rappresentato che attraverso il competente ufficio tecnico, avrà cura di acquisire i feedback provenienti dal territorio per poter individuare ed intervenire su eventuali criticità e che, per poter operare fruttuosamente e garantire il benessere degli operatori, risulta necessario reperire dettagliate informazioni circa il numero dei capi che hanno presentato i difetti segnalati, numero del contratto di fornitura, data di assegnazione ed una più specifica descrizione del problema tecnico riscontrato.

Indennità supplementare di operatore subacqueo per il personale sommozzatore non più idoneo alle immersioni

Si riporta il testo della circolare n. 333.G.3.01.Sommozzatori.2, datata 19 luglio 2018, diramata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

A seguito di quesiti e criticità emerse in merito alla corresponsione dell'indennità di sommozzatore "giornaliera" al personale non più idoneo alle immersioni e non in possesso del brevetto di operatore subacqueo ed impiegato con mansioni di "direttore di immersione" e di "guida al sommozzatore", il Servizio Reparti Speciali con ministeriale n. 300.C.MS/B/18/15171 del 27 giugno 2018 ha formalizzato la volontà di superare il limite di "15 giorni" posto nell'erogazione dell'emolumento attraverso la rivisitazione della circolare n. 333-G/3.01/Somm.1 del 1 dicembre 2011.

Pertanto, a parziale modifica ed integrazione della predetta circolare del 1 dicembre 2011, a far data dalla presente, il personale di cui sopra, in servizio presso il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia e le Sezioni Sommozzatori distaccate, potrà essere destinatario nell'arco del mese dell'indennità supplementare di operatore subacqueo, di cui al comma 2, articolo 9 della legge 23 marzo 1983 n.78 limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

In proposito, si rammenta che andranno attivate le operazioni connesse all'individuazione del destinatario dell'emolumento ed al successivo pagamento dello stesso attraverso le funzionalità disponibili nel sistema NoiPa per la gestione delle indennità operative.

L'Ufficio Amministrativo Contabile, attraverso il Responsabile del Reparto subacqueo, procede all'acquisizione dell'atto amministrativo necessario all'individuazione del destinatario dell'emolumento, nel quale, come noto, sono contenute le seguenti informazioni:

- reparto operativo in cui presta servizio il destinatario del beneficio;
- dati identificativi del dipendente (nome e cognome e qualifica);
- tipologia di mansioni svolte nell'ambito della partecipazione ad operazioni ed esercitazioni (ad es. "direttore di immersione", "guida al sommozzatore");
- indicazione dei giorni effettivi di partecipazione ad operazioni ed esercitazioni (ad es. 1 agosto 2018, 5 agosto 2018, 20 agosto 2018 etc).

Come di consueto, per il pagamento dell'emolumento dovrà precedersi alle seguenti segnalazioni nell'ambito dell'applicativo delle competenze stipendiali fisse del sistema NoiPa:

- a) inserimento del codice 450 "Indennità supplementare sommozzatore giornaliera" e del relativo sub codice (correlato alla qualifica ed all'anzianità di servizio del dipendente) nella funzione Variazione Assegni nell'applicativo delle competenze 11sse (percorso: Aggiornamento partite/Competenze fisse/stipendi/variazioni);
- b) inserimento del dato riferito anzianità di servizio maturata dal dipendente al 31 dicembre 2014, espresso "nn giorni", nella funzione Variazione Dati Giuridici ed Economici (percorso: Aggiornamento partite/Competenze fisse/Varie/Dati giuridici ed economici), qualora trattasi di prima segnalazione/attribuzione dell'indennità.

Si segnala che il predetto dato ha influenza sulle misure economiche tariffarie spettanti a titolo di indennità operative mentre l'anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 2015 è rilevata direttamente dal sistema di elaborazione stipendiale NoiPa senza intervento dell'operatore.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 38/2018 del 9 Settembre 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati